

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di Credito in conto corrente offerta ai Consumatori (vendita a distanza)

(Ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è definito “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 060.060 numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti/>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CHE COS'È L' APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Il presente Foglio Informativo descrive caratteristiche, rischi e voci di costo relativi all'apertura di credito in conto corrente. Attraverso l'apertura di credito in conto corrente, la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare uno o più conti correnti di utilizzo anche in assenza di fondi del cliente, nei limiti della disponibilità concessa.

Il cliente può di norma ripristinare la somma messa a disposizione a titolo di apertura di credito in conto corrente attraverso successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti.

A fronte della messa a disposizione della somma, come previsto dall'art. 117 bis T.U.B. (D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) la Banca, richiede il pagamento di:

- una commissione sull'affidamento¹ (Commissione Onnicomprensiva), indipendente dall'utilizzo e proporzionale alla durata dell'affidamento ed alla somma messa a disposizione del cliente;
- un tasso d'interesse debitore sulle somme prelevate.

L'apertura di credito in conto corrente produce interessi a carico del correntista calcolati in funzione dell'entità e della durata dell'utilizzo. Tali interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o sulla base di un tasso variabile, quest'ultimo determinato dalla somma algebrica tra lo spread ed uno specifico indice di riferimento indicato in contratto (il parametro di indicizzazione di riferimento potrà essere scelto dal cliente tra uno degli indici di seguito riportati).

Gli interessi maturati sui conti correnti (o conti anticipi) sui quali viene resa disponibile l'apertura di credito vengono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. A tal fine, con la sottoscrizione del contratto il Cliente autorizza preventivamente la Banca ad addebitare tali interessi sul conto corrente dove è resa disponibile l'apertura di credito o sul altro conto di regolamento, anche allo

¹ La Commissione ha carattere onnicomprensivo e remunera la Banca per la messa a disposizione degli affidamenti. Tale commissione viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura proporzionale all'accordato e al periodo di durata del fido. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione prevista per le spese. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: addebito Commissione Onnicomprensiva = Commissione Onnicomprensiva % trimestrale x importo affidato. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una Commissione onnicomprensiva trimestrale (indicata nella formula come Commissione Onnicomprensiva % trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi annuale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro. Il valore massimo della Commissione Onnicomprensiva non può mai superare lo 0,5% per trimestre.



scoperto, alla data del 1° marzo di ciascun anno, ferma restando la facoltà del Cliente di revocare in ogni momento l'autorizzazione relativa ad ogni singolo conto corrente (o altro conto incassi e/o anticipi) in essere, purché prima che l'addebito sia stato contabilizzato.

Il valore dell'indice di riferimento può variare in relazione all'andamento dei mercati finanziari.

In caso di andamento crescente dell'indice di riferimento scelto, il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente di detto parametro che si riflette sul tasso d'interesse nominale annuo.

In caso di andamento costante dell'indice di riferimento scelto ovvero senza significative variazioni dell'indice di riferimento, il tasso d'interesse nominale annuo non subirà sostanziali oscillazioni.

In caso di andamento decrescente dell'indice di riferimento scelto, il tasso d'interesse nominale annuo diminuirà.

Resta inteso che qualora il suddetto tasso di Interesse nominale annuo, risulti inferiore a zero per effetto dell'andamento decrescente (negativo) dell'indice di riferimento, ad esso verrà attribuito un valore di tasso minimo pari a zero.

Eventuali modifiche o sostituzioni dell'indice adottato ("Piano di Sostituzione" ex art. 3 D.lgs. del 7 dicembre 2023 n. 207 che ha modificato il D.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385), determinate da variazione sostanziale o cessazione dello stesso, saranno comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, in forma scritta o altro supporto durevole, con facoltà per il cliente di recedere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. L'aggiornamento del Piano di Sostituzione è comunicato dalla Banca alla prima occasione utile o in ogni caso almeno una volta l'anno. Per il "Piano di Sostituzione (fallback)" che specifica le azioni che la Banca intende intraprendere in caso di Sostanziale variazione o Cessazione dell'indice di Riferimento (evento di discontinuità permanente) è possibile accedere alla pagina del sito www.bnl.it "Qui Informazioni sulla Trasparenza" – Consulta la sezione Documenti di Trasparenza – Piano di Sostituzione

Elenco indici di riferimento:

Euribor (euro interbank offered rate) - parametro di indicizzazione applicato in sede interbancaria sulle operazioni a breve termine, il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari e disponibile sul sito <https://www.emmi-benchmarks.eu/>

Ente Amministratore: European Money Markets Institute (EMMI).

€STR (Euro Short-Term Rate)

L'Euro Short-Term Rate (€STR) è un tasso che riflette, per le banche dell'area Euro, il costo overnight dei prestiti interbancari non garantiti di importo superiore ad € 1 milione. Il tasso è pubblicato per ogni giornata lavorativa TARGET2 (business day) ed è basato sulle transazioni negoziate e regolate il giorno (T) precedente alla pubblicazione aventi una data di scadenza pari a T+1 e che sono ritenute eseguite secondo il principio di libera concorrenza e, quindi, riflettono i tassi di mercato senza distorsioni.

La Banca Centrale Europea pubblica sul proprio sito istituzionale "<https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>" il tasso €STR – approssimato al terzo decimale – non più tardi delle ore 9:00 CET (Central Europe Time) del giorno lavorativo TARGET2 successivo alla rilevazione. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di rilevazione, calcolo e pubblicazione dell'€STR è possibile consultare la documentazione disponibile al seguente indirizzo internet della Banca Centrale Europea (ECB):

https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER_methodology_and_policies.en.pdf

BCE (Banca Centrale Europea) Tasso di Rifinanziamento Principale della Banca Centrale Europea – indice di riferimento determinato dalla BCE sulla base delle decisioni in materia di politica monetaria, diffuso sui principali organi telematici e di norma pubblicato nella tabella "Tassi BCE" sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". E' il tasso ufficiale di sconto che la BCE applica agli scambi di denaro tra gli Istituti Bancari. Disponibile sul sito www.ecb.europa.eu

Ente Amministratore: BCE Banca Centrale Europea

FED (Federal Reserve System) è il tasso d'interesse sui fondi federali, in particolare, le operazioni di mercato aperto vengono condotte dalla Fed sul mercato delle riserve bancarie. Disponibile sul sito www.federalreserve.gov

Ente Amministratore: Banca Centrale degli Stati Uniti

SOFR (Secured Overnight Financing Rate-Tasso di finanziamento overnight garantito), tasso di interesse di riferimento sui prestiti in dollari statunitensi (USD) con una scadenza di 1 giorno (overnight) a 1, 3, 6, 12 mesi.

La quotazione del tasso overnight è amministrata e pubblicata dalla Federal Reserve Bank of New York (unitamente alle medie a 30, 90 e 180gg) alle ore 8:00 a.m. ET sul proprio sito istituzionale (<https://www.newyorkfed.org/>), nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters).

La quotazione dei SOFR a termine (1, 3, 6, 12 mesi) è amministrata e pubblicata da CME Group Benchmark Administration Limited (CBA) alle ore 8,00 AM/ET sul proprio sito istituzionale www.cmegroup.com/termsofr, nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/360.



SONIA (Sterling Overnight Index Average) è un indice calcolato sulla base delle transazioni giornaliere effettive e riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per prendere in prestito sterline (GBP) overnight da altre istituzioni finanziarie e altri investitori istituzionali.

L'Amministratore di tale indice è la Bank of England. Il tasso SONIA è pubblicato (sino al quarto decimale) sul sito di Bank of England alle 9,00 AM orario di Londra di ogni giorno lavorativo sulla piazza di Londra (www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark). La quotazione è reperibile anche sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/365.

Il "SONIA" a termine indica la quotazione del tasso SONIA a 1, 3 o 6 mesi, denominato in Sterline (GBP) e pubblicata, per ogni girone lavorativo sulla piazza di Londra (il giorno di quotazione), da Refinitiv ("Refinitiv Term SONIA benchmark" - www.refinitiv.com) alle 11,50 AM orario di Londra o da ICE BENCHMARK ADMINISTRATION ("ICE Term SONIA Reference Rates" - www.theice.com) alle 11,55 AM orario di Londra o dagli enti che dovessero sostituirli, nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters).

Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/365. Il "Refinitiv Term SONIA" è pubblicato al quarto numero decimale, assicurando coerenza con il SONIA benchmark della Bank of England.

NB: Per poter individuare l'indice di riferimento più coerente con le proprie esigenze finanziarie è opportuno visionare l'andamento registratosi nel corso del tempo dell'indice di riferimento sulla base del quale viene determinato il tasso nominale annuo, in quanto, seppur non indicativo degli andamenti futuri, può comunque costituire un utile elemento di valutazione da parte del Cliente.

A garanzia della linea di credito accordata la Banca può richiedere al Cliente (o a terzi) il rilascio di una o più garanzie (vedi Foglio Informativo "Garanzie") quali, ad esempio, la fideiussione, il pegno (su titoli, deposito di denaro etc.), sulle quali rivalersi in caso di mancato rimborso del credito parte del Cliente. In caso di beni/titoli ricevuti in garanzia, il valore della garanzia sarà stabilito tramite perizia e sul valore della garanzia la Banca applicherà uno scarto prudenziale atto ad assorbire eventuali oscillazioni del prezzo dei beni/titoli, nonché eventuali ribassi che potrebbero manifestarsi in sede di realizzo della garanzia stessa.

Il vantaggio derivante al Cliente dalla disponibilità di un'Apertura di credito in conto corrente risiede:

- nella possibilità di poter utilizzare in qualsiasi momento le somme messe a disposizione, fino alla scadenza o alla revoca dell'apertura di credito;
- nel poter determinare in maniera completamente autonoma, di volta in volta ed in base alla specifica necessità, l'importo da utilizzare, sempre nei limiti delle somme messe a disposizione;
- nel pagamento degli interessi limitatamente alle somme effettivamente utilizzate rispetto a quanto reso disponibile dalla Banca e solo per il tempo di effettivo utilizzo delle stesse.

Opportunità

Il prodotto, quindi, si presta ad essere utilizzato dal Cliente per far fronte a brevi ed inattese esigenze di liquidità di breve periodo.

Rischi

Il rischio tipico dell'operazione risiede nella possibilità che la Banca revochi in qualsiasi momento l'apertura di credito in conto corrente e che il Cliente debba, pertanto, rimborsare immediatamente l'esposizione in essere.

CHE COS'È LA VENDITA A DISTANZA DELL' APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con la "vendita a distanza" dell'apertura di credito in conto corrente non è più necessario per il cliente recarsi presso l'agenzia richiedere e sottoscrivere tale prodotto di credito. Per accedere alla "vendita a distanza", il cliente deve aver aderito preventivamente al servizio di Canali Diretti Evoluti² che consente tramite l'accesso diretto all'area privata di BNL.IT e con l'apposizione di FEA (Firma Elettronica Avanzata)³ di:

- prendere visione della informativa precontrattuale
- sottoscrivere l'informativa precontrattuale
- sottoscrivere la documentazione contrattuale a fronte della concessione della linea di credito

Per saperne di più è possibile consultare:

²Per i dettagli si rimanda al Foglio Informativo "Canali Diretti Evoluti" disponibile sul sito www.bnl.it e presso le agenzie della Banca.

³Che consiste nella digitazione di PIN e OTP. Per informazioni di dettaglio consultare il Foglio informativo "Canali Diretti Evoluti"



- in caso di apertura di credito destinato ai consumatori, la Guida pratica della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici" che aiuta a orientarsi nella scelta del prodotto, disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bnl.it nella sezione "Trasparenza"
- la Guida pratica della Banca d'Italia "La Centrale Rischi in parole semplici", che aiuta a comprenderne il funzionamento, disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bnl.it, nella sezione "Trasparenza"
- lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della legge n.108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

N.B: Per i finanziamenti destinati ai consumatori con un importo da 200 euro a 75.000 euro, verrà fornito al Cliente il documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" che conterrà le specifiche condizioni che regoleranno le operazioni di finanziamento.

VOCI DI COSTO

Commissione Onnicomprensiva per Apertura di Credito in Conto Corrente (vendita a distanza) ⁴		
Max 0,50% trimestrale		
Invio Documenti di Trasparenza		
Cartaceo: Euro 1		
Elettronico: Euro 0		
Tasso di interesse debitore nominale annuo per utilizzi entro fido per Apertura di Credito in Conto Corrente		
	Tasso di interesse debitore nominale annuo	TAEG
Tasso fisso	13,40 %	TAEG 16,33%
Tasso variabile (Spread + indice di riferimento)⁵	13,40 %	TAEG 16,33 %
Tasso di Interesse debitore nominale annuo per utilizzi extra fido per Apertura di Credito in Conto Corrente (vendita a distanza)		
Giorni calcolo interessi	Giorni effettivi/360	
Tasso di interesse debitore nominale annuo per utilizzi extra fido (autorizzati)	13,40%	
Commissione d'istruttoria veloce⁶	Euro zero	

⁴ Trattasi di commissione a carattere onnicomprensivo che remunera la Banca per la messa a disposizione degli affidamenti. Essa viene contrattualizzata con il cliente al momento della concessione e applicata in misura proporzionale dal momento della messa a disposizione della linea di credito, indipendentemente dall'utilizzo e per la durata del periodo dell'affidamento.

⁵ La Banca e il cliente possono concordare un tasso d'interesse variabile associato a parametri di mercato. Il tasso variabile è costituito dalla somma algebrica tra il parametro d'indicizzazione e lo spread. Tale tasso sarà applicabile nel limite massimo di quanto indicato all'interno della tabella alla voce "Tasso di interesse debitore nominale annuo". Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.

Eventuali modifiche o sostituzioni dell'indice adottato ("Piano di Sostituzione" ex art. 3 D.lgs. del 7 dicembre 2023 n. 207 che ha modificato il D.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385), determinate da variazione sostanziale o cessazione dello stesso, saranno comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, in forma scritta o altro supporto durevole, con facoltà per il cliente di recedere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. L'aggiornamento del Piano di Sostituzione è comunicato dalla Banca alla prima occasione utile o in ogni caso almeno una volta l'anno. Per il "Piano di Sostituzione (fallback)" che specifica le azioni che la Banca intende intraprendere in caso di Sostanziale variazione o Cessazione dell'indice di Riferimento (evento di discontinuità permanente) è possibile accedere alla pagina del sito www.bnl.it "Qui Informazioni sulla Trasparenza" – Consulta la sezione Documenti di Trasparenza – Piano di Sostituzione

⁶ In assenza di fido ovvero oltre il limite del fido stesso, è prevista la Commissione di istruttoria veloce, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l'operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente.

La commissione non è dovuta:

1) per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni:

- lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro

- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

Il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri;

2) per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it).

QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO (VENDITA A DISTANZA)

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

TAEG 16,33%

Il TAEG esprime, su base annua, l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.

Nello specifico l'esempio prevede:

- che l'apertura di credito in conto corrente sia pari a 5.000 euro
- che il credito sia erogato in un'unica soluzione;
- una durata del credito pari a 3 mesi;
- l'applicazione di una commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi secondo il valore riportato nel presente documento;
- che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento;
- che gli oneri inclusi nel TAEG prevedano tutte le spese e commissioni sostenuti nel periodo di riferimento diversi dagli interessi.

Resta inteso che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in Suo favore, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

RECLAMI E RECESSO

RECLAMI

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo; rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro.

3) per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.



Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

– effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

RECESSO

La Banca ha la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di 15 giorni ancorché il fido sia accordato a tempo determinato, nonché di ridurre o sospendere (con il medesimo preavviso), anche singolarmente, gli affidamenti accordati; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno.

La Banca ha inoltre la facoltà di recedere, nonché di ridurre o sospendere la linea di credito, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a tre giorni.

A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di recesso, riduzione e di sospensione del fido può essere esercitata al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale, tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali:

- a. gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso;
- b. scorretto utilizzo dei fidi per frequenti richieste di utilizzo degli stessi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo definito dalla Banca nel presente contratto o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
- c. creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
- d. inadempienze gravi o continue verso clienti, irregolarità nei pagamenti (anche verso terzi), in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
- e. perdite improvvise o continua mancata redditività;
- f. altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione alla Banca;
- g. in caso di riduzione del Valore Netto della Garanzia, mancata reintegrazione del Valore della Garanzia almeno pari al prefissato Valore Minimo di Garanzia;
- h. mancato accredito dello stipendio per due mensilità consecutive;
- i. riduzione sostanziale dello stipendio (es. riduzione del 50%).

La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente della riduzione, sospensione o recesso dal fido.

Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto solo dopo il rimborso integrale alla Banca degli importi erogati dalla Banca al Cliente a fronte dei relativi fidi accordati. Tuttavia, in caso di sottoscrizione del contratto per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente, ha facoltà di recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, il Cliente deve, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione, oltre che la commissione onnicomprensiva. In caso di mancato recesso, il contratto continuerà a produrre i suoi effetti. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto secondo le modalità di cui sopra, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca.

Fermo restando quanto in generale previsto per il caso di sottoscrizione per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, se l'apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto secondo le modalità di cui sopra, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca.

Tempo massimo di chiusura del rapporto: 90 giorni

LEGENDA

Clientela al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Commissione Onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla linea di credito deliberata in favore del cliente e alla relativa durata. Il suo ammontare massimo non eccede quanto previsto dall'art. 117-bis comma 1 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni). La commissione è onnicomprensiva per i prodotti di credito disciplinati dall'Art. 117-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei apporti con i clienti. Sono incluse fra le aperture di credito, ai fini dell'applicazione dell'art 117-bis, tutte le operazioni nelle quali la disponibilità sul conto sia concessa a valere su plafond a carattere rotativo (affidamenti di cassa a carattere rotativo). Al di fuori delle forme tecniche indicate dall'Art. 117-bis del Test Unico Bancario, la commissione non riveste carattere di onnicomprensività e remunera l'attività istruttoria e di valutazione dell'affidabilità creditizia del Cliente.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	L'Euribor, con riferimento ad un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, è il tasso di interesse nominale annuo rilevato sui mercati dei depositi interbancari a termine denominati in euro, attraverso il Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), secondo il criterio di calcolo "giorni effettivi/360 giorni", e diffuso sui principali circuiti telematici (es: Reuters, Bloomberg, etc.). Quando l'Euribor è adottato come parametro "puntuale", esso deve intendersi come la quotazione offerta e diffusa sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di interessi considerato. Quando l'Euribor è adottato come parametro "medio", esso deve intendersi come la media della quotazione offerta e diffusa quotidianamente sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles).
€STR (Euro Short-Term Rate)	L'Euro Short-Term Rate (€STR) è un tasso che riflette, per le banche dell'area Euro, il costo overnight dei prestiti interbancari non garantiti di importo superiore ad € 1 milione. Il tasso è pubblicato per ogni giornata lavorativa TARGET2 (business day) ed è basato sulle transazioni negoziate e regolate il giorno (T) precedente alla pubblicazione aventi una data di scadenza pari a T+1 e che son ritenute eseguite secondo il principio di libera concorrenza e, quindi, riflettono i tassi di mercato senza distorsioni. La Banca Centrale Europea pubblica sul proprio sito istituzionale " https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html " il tasso €STR – approssimato al terzo decimale – non più tardi delle ore 9:00 CET (Central Europe Time) del giorno lavorativo TARGET2 successivo alla rilevazione. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di rilevazione, calcolo e pubblicazione dell'€STR è possibile consultare la documentazione disponibile al seguente indirizzo internet della Banca Centrale Europea (ECB): https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER_methodology_and_policies.en.pdf
Fido	Contratto in base a quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
SOFR (Secured Overnight Financing Rate)	Secured Overnight Financing Rate-Tasso di finanziamento overnight garantito), tasso di interesse di riferimento sui prestiti in dollari statunitensi (USD) con una scadenza di 1 giorno (overnight) a 1, 3, 6, 12 mesi.



	La quotazione del tasso overnight è amministrata e pubblicata dalla Federal Reserve Bank of New York (unitamente alle medie a 30, 90 e 180gg) alle ore 8:00 a.m. ET sul proprio sito istituzionale (https://www.newyorkfed.org/), nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). La quotazione dei SOFR a termine (1, 3, 6, 12 mesi) è amministrata e pubblicata da CME Group Benchmark Administration Limited (CBA) alle ore 8,00 AM/ET sul proprio sito istituzionale www.cmegroup.com/termsofr, nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/360.
SONIA (Sterling Overnight Index Average)	(Sterling Overnight Index Average) è un indice calcolato sulla base delle transazioni giornaliere effettive e riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per prendere in prestito sterline (GBP) overnight da altre istituzioni finanziarie e altri investitori istituzionali. L'Amministratore di tale indice è la Bank of England. Il tasso SONIA è pubblicato (sino al quarto decimale) sul sito di Bank of England alle 9,00 AM orario di Londra di ogni giorno lavorativo sulla piazza di Londra (www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark). La quotazione è reperibile anche sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/365. Il "SONIA" a termine indica la quotazione del tasso SONIA a 1, 3 o 6 mesi, denominato in Sterline (GBP) e pubblicata, per ogni giorno lavorativo sulla piazza di Londra (il giorno di quotazione), da Refinitiv ("Refinitiv Term SONIA benchmark" - www.refinitiv.com) alle 11,50 AM orario di Londra o da ICE BENCHMARK ADMINISTRATION ("ICE Term SONIA Reference Rates" - www.theice.com) alle 11,55 AM orario di Londra o dagli enti che dovessero sostituirli, nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/365. Il "Refinitiv Term SONIA" è pubblicato al quarto numero decimale, assicurando coerenza con il SONIA benchmark della Bank of England.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto corrente, che il Cliente può utilizzare.
Spread	Maggiorazione (o riduzione) applicata ai parametri di indicizzazione o di riferimento per la determinazione del tasso debitore nominale da applicare al finanziamento nel periodo di riferimento.
Tasso debitore nominale annuo per utilizzi entro fido	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. Il TAEG relativo alle "Aperture di credito in conto corrente" valide sino a revoca è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni: ▪ l'accordato sia quello indicato nel contratto; ▪ il credito venga erogato in un'unica soluzione; ▪ il credito sia fornito per un periodo di 3 mesi; ▪ gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento ottenuti applicando all'accordato il tasso di interesse contrattuale; ▪ gli oneri siano inclusi nel TAEG e prevedono tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento.



	Il valore del TAEG riportato tiene conto di tassi ed oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle norme dettate dalla Legge 7 marzo 1996 n.108 ed alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto all'allegato 5B di Banca d'Italia al seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/allegato_5/Allegato-5bnew.pdf
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente
Piano di Sostituzione	Indica il piano che specifica le azioni che la Banca intende intraprendere in caso di sostanziale variazione o in caso di cessazione dell'indice di riferimento, pubblicato sul sito della Banca www.bnl.it alla pagina "Qui Informazioni sulla Trasparenza" – Consulta la sezione Documenti di Trasparenza – Piano di Sostituzione.